

1119  
**Presidente Consiglio Regionale della Puglia**

---

**Da:** Per conto di: segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>  
**Inviato:** martedì 10 luglio 2018 10:32  
**A:** Presidente Consiglio Regionale della Puglia  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: Risposta interrogazione n.1119 del 12.6.2018  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (1,63 MB)

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 10/07/2018 alle ore 10:31:59 (+0200)  
il messaggio "I: Risposta interrogazione n.1119 del 12.6.2018"  
è stato inviato da "segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it"  
indirizzato a:  
presidente@consiglio.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 201807101031590200.0659.pecal@pec.rupar.puglia.it



*Coperto*

## Presidente Consiglio Regionale della Puglia

---

**Da:** Segreteria Welfare PEC <segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it>  
**Inviato:** martedì 10 luglio 2018 10:44  
**A:** presidente@consiglio.puglia.it  
**Oggetto:** l: Risposta interrogazione n.1119 del 12.6.2018  
**Allegati:** Interr. Damascelli 12.6.2018.pdf

**Priorità:** Alta

Già inviata in data 12.06 c.a. , cordiali saluti.

\*\*\*\*\*



**REGIONE  
PUGLIA**

**REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE**

**Segreteria Particolare dell'Assessore**

REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE

Il Segretario Particolare:

Agesandro Siculella

Tel. 080-5402023 – ce.3288916211

Fax 080-5403005

e-mail [segreteria.welfare@regione.puglia.it](mailto:segreteria.welfare@regione.puglia.it)

[segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it)

\*\*\*\*\*

---

**Da:** Segreteria Welfare PEC [mailto:segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it]

**Inviato:** martedì 12 giugno 2018 09:25

**A:** 'loizzo.mario@pec.consiglio.puglia.it'; 'damascelli.domenico@pec.consiglio.puglia.it'

**Oggetto:** Risposta interrogazione n.1119 del 12.6.2018

Si invia risposta all'interrogazione O.d.G. del 12/06/2018.

Cordialità

\*\*\*\*\*



**REGIONE  
PUGLIA**

**REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE**

**Segreteria Particolare dell'Assessore**

REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE

Il Segretario Particolare:

Agesandro Siculella

Tel. 080-5402023 – ce.3288916211

Fax 080-5403005

e-mail [segreteria.welfare@regione.puglia.it](mailto:segreteria.welfare@regione.puglia.it)

[segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it)

\*\*\*\*\*

MP  
i.wop



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**L'ASSESSORE AL WELFARE**

**Bari, 12 giugno 2018**

**AOO\_146/ 00297**  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:

**Al Presidente della Giunta Regionale  
Dr. Michele Emiliano**

**Al Presidente del Consiglio Regionale  
Mario Loizzo**

**Al Consigliere Regionale  
Dr. Domenico Damascelli**

**E, p.c.  
Al Capo di Gabinetto del Presidente  
Dr. Claudio Stefanazzi**

LORO SEDI

**RISPOSTA A INTERROGAZIONE URGENTE SU "PROCEDURE RINNOVO BUONI SERVIZIO PER  
L'ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"**

Preliminarmente alla risposta puntuale ai tre quesiti posti dall'interrogazione, si ritiene necessario evidenziare quanto segue.

**Premessa.**

L'attuale Buono servizio, che si configura come misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative, nasce a valere sul Obiettivo Tematico n. IX – Linea d'azione 9.7 del PO FSE 2014/2020, ad ottobre 2016, con l'Avviso Pubblico n. 1/2016 di cui al Atto Dirigenziale n. 425/2016.

Ricordiamo che nella precedente annualità 2015/2016, il Buono Servizio in questione veniva realizzato e finanziato a valere su altra tipologia di fondo, per l'esattezza: Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2015.

L'avviso Pubblico n. 1/2016 già definiva 3 finestre temporali di candidatura infra-annuali per la presentazione delle domande di buono servizio, nell'annualità intercorrente tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, per l'esattezza:

1. 1^ finestra – ottobre 2016 (con durata massima del buono servizio di 12 mesi, sino al 30 settembre)
2. 2^ finestra – febbraio 2017 (con durata massima del buono servizio di 8 mesi, sino al 30 settembre)





3. 3<sup>a</sup> finestra – giugno 2017 (con durata massima del buono servizio di 4 mesi, sino al 30 settembre)

Nel mese di gennaio 2017, purtroppo, interveniva apposita “sospensiva” dell’Avviso Pubblico n. 1/2016, disposta dal TAR Puglia con ordinanza n. 44/2017, in accoglienza di un ricorso proposto da 14 famiglie dell’ambito territoriale di Trani-Bisceglie, nel quale veniva eccepito un eccessivo abbassamento della soglia ISEE di accesso al beneficio, in riferimento al valore di ISEE ORDINARIO non superiore a € 25.000,00

Di conseguenza (per effetto della predetta sospensiva), le finestre ordinarie di domanda del mese di febbraio 2017 e giugno 2017 non avevano luogo.

Pertanto, nel mese di giugno 2017, in recepimento della successiva sentenza TAR Puglia n. 206/2017 e del conseguente accordo intercorso tra Regione Puglia e parte ricorrente, con A.D. n. 457/2017 – dopo articolato processi di riesame - si procedeva e revoca dell’Avviso Pubblico n. 1/2016 e contestuale approvazione del nuovo Avviso Pubblico n. 1/2017, al fine di elevare la soglia ISEE ORDINARIO per l’accesso al beneficio, al valore di 40.000,00 assorbendo in tal modo le pretese di parte ricorrente.

L’avviso Pubblico n. 1/2017, prendendo atto della condizione di disagio arrecata alla platea delle persone con disabilità e non autosufficienti, dalla citata sospensiva TAR Puglia n. 44/2017 (con esclusivo riferimento alla mancata apertura delle finestre di febbraio e giugno 2017), stabiliva l’avvio di una finestra “straordinaria” di candidatura, con partenza il 3 luglio 2017, al fine di riconoscere un buono servizio (a chi ne avesse fatto istanza) valevole sino a fine annualità operativa, ovvero dal 3 luglio, sino al 30 settembre 2017, **oltre al ripristino per la successiva annualità di 3 finestre ordinarie:**

- 1<sup>a</sup> finestra – ottobre 2017 (con durata massima del buono servizio di 12 mesi)
- 2<sup>a</sup> finestra – febbraio 2018 (con durata massima del buono servizio di 8 mesi)
- 3<sup>a</sup> finestra – giugno 2018 (con durata massima del buono servizio di 4 mesi)

Le medesime finestre di candidatura, è bene evidenziare, avranno ordinariamente luogo nelle successive annualità operative.

#### Osservazioni e riscontro ad affermazioni e quesiti

Tanto premesso, sia rispetto alla precedente 1<sup>a</sup> annualità operativa 2016/2017, sia rispetto all’attuale vigente 2<sup>a</sup> annualità 2017/2018 (che ha avuto avvio il 2 ottobre 2017 e si concluderà il 30 settembre 2018), si rappresenta quanto segue:

- Non risulta corretta e rispondente a verità l’affermazione, in premessa all’odierna interrogazione, “è stato aperto con ritardo un secondo bando telematico regionale, con scadenza 31 ottobre”, in quanto – come già chiarito in premessa – l’Avviso Pubblico n. 1/2017 di cui al A.D. n. 457 del 30/06/2017 stabiliva con AMPIO MARGINE DI PREAVVISO



(di ben 4 mesi!) - reso noto attraverso tutti i canali formali e attraverso gli strumenti di comunicazione "social" dell'Assessorato al Welfare - l'apertura "ordinariamente già prevista" della 1<sup>a</sup> finestra di candidatura, dal 1° ottobre 2017 al 31 ottobre 2017;

- Non risulta corretta e assolutamente rispondente a verità, altresì, l'affermazione "lo scorso anno si è determinata una sospensione dell'assistenza erogata con i buoni servizio, senza garantire la necessaria continuità assistenziale ai beneficiari, nonostante le loro situazioni di grave fragilità" in quanto, la **sospensiva DIPOSTA DA TAR Puglia e non determinata da volontà di Regione Puglia**, ha semplicemente inibito la possibilità di presentare "nuove domande" nel mese di febbraio 2017 e nel mese di giugno 2017 a nuova potenziale utenza, ma **non ha in alcun modo intaccato la continuità assistenziale e il beneficio già riconosciuto alle persone e famiglie che avevano presentato domanda nella 1<sup>a</sup> finestra di ottobre 2016, le quali hanno potuto serenamente continuare a beneficiare dei servizi e del connesso BUONO SERVIZIO, fino a fine annualità (30 settembre 2017), per poi presentare subito nuova domanda ad ottobre 2017 – senza soluzione di continuità alcuna.**
- Risulta, invece, completamente errata e priva di fondamento oggettivo la seguente contestazione "anche a maggio 2018, alla scadenza dei buoni servizio garantiti nel secondo bando telematico regionale, non vi è stato automatismo nella procedura di rinnovo-proroga per via della mancata riapertura in tempi celeri della finestra temporale che garantisce continuità assistenziale a favore dei fruitori". Al riguardo, infatti, la procedura telematica – come già chiarito – non prevede alcuna finestra di candidatura nel mese di maggio, né tantomeno, è prevista alcuna scadenza dei buoni servizio nel mese di maggio di ogni annualità, in quanto le annualità operative terminano sempre e solo al 30 settembre dell'anno successivo rispetto alla data di avvio (per questa annualità, quindi, 30 settembre 2018)

Rispetto al tema della "**continuità della presa in carico attraverso il buono servizio**", inoltre, è bene precisare in via definitiva quanto al riguardo è previsto dall'avviso pubblico n. 1/2017, e cioè che la continuità nella frequenza di un servizio scelto dalla famiglia/utente è fortemente prevista e tutelata dall'Avviso Pubblico n. 1/2017 sin dal momento (data) della domanda, in parole semplici, l'avviso pubblico dà immediata facoltà alla famiglia di avviare sin da subito la frequenza di un determinato servizio (dal giorno stesso in cui presenta domanda su piattaforma telematica), in attesa di ricevere il Buono servizio, in relazione alla successiva graduatoria. E comunque giova ricordare che lo strumento del Buono Servizio non serve a far passare l'idea di servizi gratis per tutti, ma a sostenere quanti in alternativa rinuncerebbero al servizio per carenza di mezzi economici. Ancor più il Buono servizio non è la conditio sine qua non fruire del servizio, ma un sostegno per la fruizione.





In parole semplici, l'avviso pubblico dà immediata facoltà alla famiglia di avviare sin da subito la frequenza di un determinato servizio (dal giorno stesso in cui presenta domanda su piattaforma telematica), in attesa di ricevere il Buono servizio, in relazione alla successiva graduatoria<sup>1</sup>.

Tutto ciò premesso e chiarito risultano di certo accoglibili le osservazioni avanzate nell'interrogazione odierna rispetto a particolari elementi di complessità della procedura telematica, ovvero in ordine a "disarticolazioni e ritardi tra gli Uffici gestori della piattaforma telematica di Puglia Sociale - Sistema.Puglia.it - e i livelli decisionali del Welfare regionale, problemi tecnici delle procedure telematiche", essendo a tutti nota la grave condizione di disservizio determinata dalle sospensioni delle attività dei gruppi di lavoro informatico di INNOVAPUGLIA a danno di tutte le afferenti strutture regionali, con un pressoché totale arresto – per il periodo marzo-maggio 2018 - di tutte le attività di implementazione, gestione e supporto tecnico alle piattaforme telematiche regionali, ivi inclusa la piattaforma dei buoni servizio per disabili.

Risultano altresì accoglibili ed in linea con specifiche ipotesi di aggiornamento dell'avviso Pubblico n. 1/2017, già in corso di formulazione presso le strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione Reti sociali, gli inviti e proposte tese a assicurare maggiore tempestività nell'attuazione procedurale della prossima annualità e delle prossime finestre temporali di domanda e, al riguardo, comuniciamo che è al vaglio l'ipotesi operativa di ANTICIPARE la fase di domanda e istruttoria riferita alla 1<sup>a</sup> finestra temporale della III<sup>a</sup> annualità 2018/2019 (prevista per ottobre 2018), al prossimo mese di luglio, in modo tale da garantire certezza dell'esito a famiglie e soggetti gestori, con sufficiente anticipo rispetto all'avvio dell'annualità stessa.

Al contrario, non sarà possibile determinare alcuna forma di AUTOMATISMO o riconoscimento automatico del beneficio (ferme restando tutte le clausole di continuità già illustrate) ad utenti già in carico per rilevanti e imprescindibili motivi di ordine normativo:

1. L'accesso alle tipologie di servizio previste dall'avviso (assistenza domiciliare SAD-ADI, centri diurni di vario tipo) si configura come accesso a "domanda individuale"; il

---

<sup>1</sup> in più parti e particolarmente al art. 16, comma 1 prevede quanto segue: "Ferma restando la possibilità per l'utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di presentazione della domanda in piattaforma (ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o data successiva determinata dall'avvio effettivo della frequenza) assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10, comma 5. La spesa è, tuttavia, ammissibile a dar data dalla presentazione della domanda da parte dell'utente o suo nucleo familiare (ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o data successiva determinata dall'avvio effettivo della frequenza), in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007."



- presupposto giuridico legittimante, pertanto, è la sussistenza di una domanda formalmente avanzata dal beneficiario finale o dalla famiglia dello stesso;
2. I Buoni Servizio di che trattasi, sono finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul citato O.T. IX – linea d'azione 9.7 del PO 2014/2020 e – pertanto – le procedure di gestione e rendicontazione dello stesso, devono tassativamente attenersi alle regole che ne disciplinano il funzionamento; nel riconoscimento di un beneficio di natura economica a persona singola, pertanto, ad esempio, è condizione necessaria e imprescindibile la pre-esistenza di una formale istanza avanzata dal soggetto destinatario finale del contributo che evidenzi tutti gli elementi anagrafici del caso, condizioni di bisogno, motivazioni e natura della richiesta di beneficio.

Cordialmente

L'Assessore al Welfare  
Salvatore Ruggari